

Gestione della sicurezza antincendio nelle strutture scolastiche

La gestione delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado è conferita agli enti locali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 112/98 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*.

Il piano programmatico che da esso ne deriva costituisce lo strumento di organizzazione, concertazione e regolamentazione ai fini della programmazione temporale che gli enti locali attuano al fine di un corretto utilizzo delle strutture scolastiche disponibili od eventualmente da rendere tali.


Il piano di utilizzo delle strutture scolastiche va altresì tenuto in considerazione dai Dirigenti scolastici nella redazione dei "piani di offerta formativa" privilegiando in primo luogo il rispetto delle condizioni di sicurezza della struttura scolastica.

La sicurezza delle strutture scolastiche con particolare riferimento agli alunni, al personale docente e non docente oltre che alla salvaguardia dei beni e delle strutture è demandata in primo luogo al rispetto delle Norme e Misure di Prevenzione Incendi. Una volta che sono state realizzate le misure di carattere strutturale ed impiantistico nel rispetto delle norme vigenti ed ottenuto il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), la gestione della sicurezza antincendio è demandata alla corretta gestione dell'attività scolastica.

L'ottenimento del **certificato di prevenzione incendi**, di cui ricorre l'obbligo di ottenimento per le scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti (punto 85. del D.M. 16.02.1982), rappresenta, infatti, l'obiettivo primario da perseguire al fine di conseguire il livello minimo delle condizioni di sicurezza previsto dalle norme vigenti (*).

(*) *Nell'ambito delle attività dell'"Osservatorio sulla qualità delle strutture scolastiche" il Comitato tecnico ristretto per la prevenzione incendi (presenti i rappresentanti dei Vigili del Fuoco) ha redatto un documento sintetico (vedi allegato 1) riguardo alle documentazioni e certificazioni da produrre in sede di richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi.*

Le strutture scolastiche di ogni ordine e grado fino a 100 persone presenti (**scuole di tipo "0"**), per cui non ricorre l'obbligo del certificato di prevenzione incendi, devono rispettare le norme di sicurezza di cui al punto 11. del D.M. 26.11.1992, riguardanti i seguenti temi:



- adeguata resistenza al fuoco delle strutture;
- realizzazione "a regola d'arte" degli impianti elettrici;
- fruibilità di un sufficiente numero di vie di esodo;
- adozione di materiali di supporto incombustibili e/o di adeguata classe di reazione al fuoco;
- predisposizione di estintori;
- assoluto rispetto delle misure di corretta gestione dell'attività.


Il **proprietario dell'immobile** (1), che si tratti di un'amministrazione pubblica o privata cura, realizza e predispone le misure nel rispetto delle norme di prevenzione incendi finalizzate all'ottenimento del suddetto certificato. Il certificato di prevenzione incendi è poi rilasciato al responsabile dell'attività a cui è demandato il rispetto delle misure legate alla corretta gestione dell'attività scolastica.

Il **responsabile dell'attività** (2) è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di sicurezza indicate nel certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (art.15 D.P.R. 577 del 29.07.1982), a richiedere il rinnovo del certificato (predisponendo opportunamente il nuovo parere VV.F. e il nuovo sopralluogo ivi comprese le attività di aggiornamento del Piano Annuale delle Attività Formative del plesso scolastico) quando vi sono modifiche impiantistiche o strutturali, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.02.1982).

Quanto sopra in piena collaborazione con l'ente proprietario.

(1) Il "**proprietario**" è, fatta salva altra determinazione di natura giuridica, il proprietario dell'immobile, il legale rappresentante della società, colui che dispone della proprietà dell'immobile e che sottoscrive il contratto o l'atto amministrativo con cui cede la gestione dell'immobile adibito ad attività scolastica al responsabile dell'attività stessa.

(2) Il "**responsabile dell'attività**" è, fatta salva altra determinazione, il titolare dell'attività, colui che ha la facoltà di decidere le misure e gli interventi da attuare ivi compresa la capacità decisionale di provvedere e disporre di eventuali spese necessarie per il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza antincendio. Nel caso delle strutture scolastiche, il **dirigente scolastico**, è classificato anche come "**datore di lavoro**" nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi del decreto ministeriale della pubblica istruzione del 29/09/1998 n.382 "regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed integr." Il responsabile della sicurezza, in quanto "datore di lavoro" organizza all'interno del plesso scolastico, il servizio di prevenzione e protezione, come previsto dall'art.8 del D.lgs.626/94 e succ. mod. ed integr. ivi compresa la nomina del "**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**" (R.S.P.P.) in possesso di attitudini e capacità adeguate (D.Lgs. 195/2003).




Il **certificato di prevenzione incendi**, pertanto, fotografa una situazione al momento del rilascio ed ha una validità variabile in funzione delle caratteristiche del plesso scolastico. Al termine del periodo di validità del certificato, fatte salvo il rispetto delle condizioni originarie, collaudati gli impianti di protezione attiva presenti nel fabbricato, quali:

- *impianto idrico antincendio;*
- *impianto rivelazione fumi;*
- *impianto di allarme acustico;*
- *impianto elettrico di sicurezza.*

da un tecnico abilitato iscritto all'albo ministeriale di cui alla legge 818/84, va richiesto il "**rinnovo del certificato di prevenzione incendi**" (ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 37/98). *E' il responsabile dell'attività che ha il compito di procedere alle attività previste per il rinnovo del C.P.I., auspicabilmente coadiuvato dagli uffici tecnici dell'amministrazione che ha competenza sull'edificio scolastico.*

Qualora, ottenuto il certificato di prevenzione incendi originario, intervenga la necessità di realizzare variazioni tali da mutare le condizioni di sicurezza antincendio, va sottoposta ai Vigili del Fuoco la nuova richiesta di esame del progetto, al fine di ottenere il "**parere di conformità VV.F.**" Nel caso di previsioni di opere che interessano l'immobile in oggetto (variazioni di tipo impiantistico e strutturale) sarà, di regola, il proprietario dell'immobile a curare e ad occuparsi della loro corretta predisposizione ed esecuzione. Al termine della realizzazione di dette opere va richiesto il sopralluogo di collaudo ai Vigili del Fuoco per l'ottenimento del nuovo certificato di prevenzione incendi, che permetterà l'uso dell'edificio scolastico secondo le variazioni apportate.

E' auspicabile, nell'interesse del mantenimento delle condizioni di sicurezza, così come previsto dagli obblighi derivanti dall'ottenimento del CPI, che il dirigente scolastico, qualora ricorra la necessità di realizzare variazioni tali da mutare le condizioni di sicurezza antincendio, le sottoponga a tempo debito al proprietario della struttura in maniera tale che tali interventi possano essere correttamente pianificati nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle nuove esigenze didattiche della scuola



GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

La corretta **gestione della sicurezza antincendio**, ottenuto il prescritto certificato di prevenzione incendi, va mantenuta nel tempo.

Il D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" pone la base su cui effettuare la valutazione del rischio d'incendio nei luoghi di lavoro, ivi comprese le attività scolastiche. A tal proposito e con riferimento a quanto previsto dal D.M. 26.08.1992 e succ. mod. ed integr. si riportano i principali punti da rispettare.

1.) Piano di emergenza

Il **piano di emergenza**, redatto a cura del responsabile dell'attività (eventualmente in collaborazione con l'ente proprietario), prevede la corretta segnalazione dei percorsi di esodo e dei dispositivi antincendio con uso di cartelli e planimetrie affisse nei punti significativi e distribuite nel plesso scolastico; esso prevede inoltre le descrizioni dei comportamenti da tenere in caso di emergenza". Le prove di evacuazione vanno eseguite almeno due volte all'anno.


Variazioni che rendono necessario l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle esigenze di mantenimento delle condizioni di sicurezza, comunica all'ente proprietario, le modifiche che intende apportare che incidano nel rispetto delle norme di prevenzione incendi.

Ad esempio il Dirigente scolastico deve comunicare a tempo debito all'ente proprietario quando intende

- *modificare le vie di esodo;*
- *variare la destinazione d'uso dei locali;*
- *aumentare il carico d'incendio;*
- *aumentare il massimo affollamento ai piani e/o in tutta la struttura*
- *variare gli impianti e le attrezzature antincendio;*
- *variare, in genere, le prescrizioni imposte dal Comando dei Vigili del Fuoco.*

La procedura per la richiesta del C.P.I va rinnovata in maniera da garantire le nuove condizioni di sicurezza e sarà cura dell'ente proprietario predisporre la documentazione tecnica necessaria da sottoporre alla firma del dirigente scolastico in qualità di responsabile dell'attività.



[Variazioni che non rendono necessario l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi](#)

Quando nel plesso scolastico vengono eseguiti interventi di straordinaria manutenzione (senza interruzioni dell'attività didattica) le imprese che intervengono all'esecuzione delle lavorazioni, devono presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza e/o il Piano Operativo di Sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e succ. mod ed integr., che deve essere sottoscritto per accettazione dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui il Piano di Sicurezza della ditta comporti qualche interferenza con il piano di emergenza della scuola, quest'ultimo dovrà essere aggiornato prima dell'inizio dei lavori.

[2.\) Registro dei Controlli Antincendio](#)

L'adozione e la corretta tenuta del "**registro dei controlli antincendio**" è elemento base per il rispetto delle condizioni di sicurezza; esso va costantemente aggiornato sia in occasione delle verifiche periodiche (estintori, idranti, impianto rivelazione fumi, elettromagneti ecc...) che in seguito agli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, ecc...

*Il **responsabile dell'attività** svolge il compito del mantenimento dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza antincendio e dell'aggiornamento del registro dei controlli antincendio.*


[3.\) Destinazione d'uso dei locali](#)

Non può essere variata in alcun modo la destinazione d'uso dei locali. Tuttavia eventuali variazioni che si rendessero necessarie vanno preventivamente valutate con i tecnici preposti al fine di verificare il rispetto delle misure di prevenzione incendi preesistenti. Dalla valutazione scaturirà l'esigenza o meno di dover presentare un nuovo progetto al Comando VV.F. per ottenerne la relativa approvazione.

[4.\) Controllo del carico d'incendio](#)

Gli archivi e le biblioteche sono locali che in una scuola possono avere un valore anche elevato del carico d'incendio. Tali locali sono puntualmente trattati dalle specifiche norme e costituiscono di regola uno specifico compartimento antincendio.

La classe del compartimento è valutata preventivamente in sede di progetto al fine di commisurare la resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione del locale al carico d'incendio. E' di assoluta importanza rispettare nel tempo le condizioni originarie ed a tal proposito depositare i materiali in



modo da consentire una regolare ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi liberi di larghezza non inferiore a 90 cm e lasciando uno spazio libero fra i materiali depositati ed i solai di almeno 60 cm.

*Il **responsabile dell'attività** svolge il compito del mantenimento delle condizioni di sicurezza ivi compreso il controllo del carico d'incendio nei singoli compartimenti.*

5.) Corretto uso dei laboratori

Nei laboratori può essere fatto uso di gas o liquidi infiammabili per attività didattiche.

Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione.

*Il **responsabile dell'attività** svolge il compito del mantenimento delle condizioni di sicurezza ivi compresa la redazione della valutazione dei rischi d'incendio per l'uso delle attrezzature all'interno della scuola. E' compito del responsabile dell'attività dare un'adeguata "formazione antincendio" agli operatori di tali attrezzature (es. tecnici di laboratorio) che, una volta informati, avranno l'obbligo del corretto uso delle attrezzature e degli impianti nei laboratori.*

6.) Deposito di sostanze ad uso igienico-sanitario


Le sostanze e i liquidi infiammabili impiegati per uso igienico sanitario vanno posti in armadi metallici appositamente destinati dotati di bacino di contenimento. Va posta attenzione al fatto che il quantitativo massimo autorizzato non può superare i 20 litri di liquido infiammabile.

*Il **responsabile dell'attività** svolge il compito del mantenimento delle condizioni di sicurezza ivi compresa la redazione della valutazione dei rischi d'incendio per l'uso delle sostanze pericolose all'interno della scuola. E' compito del responsabile dell'attività dare un'adeguata "informazione" agli operatori (es. personale non docente) che a loro volta avranno l'obbligo del corretto uso di tali sostanze all'interno della scuola.*

7.) Evitare l'intralcio delle vie di uscita

Le vie d'uscita al fine di consentire un veloce e rapido esodo delle persone in caso di emergenza, in attuazione al piano di emergenza predisposto, vanno mantenute sempre fruibili e sgombrare da qualsiasi materiale.

*Il **responsabile dell'attività** svolge il compito del mantenimento delle condizioni di sicurezza ivi compresa la redazione della valutazione dei rischi d'incendio per il mantenimento della fruibilità delle vie di esodo all'interno della scuola. E' compito del responsabile dell'attività dare un'adeguata*



"informazione" agli operatori (es. personale docente e non docente) che a loro volta avranno l'obbligo di evitare di porre materiali, suppellettili ecc.. ad intralcio delle vie di esodo.

8.) Informazione del personale scolastico

Il responsabile dell'attività valuta opportunamente i rischi legati all'attività del plesso scolastico legati alla salute e alla sicurezza dei "lavoratori" ivi compreso quelli derivanti dall'uso delle attrezzature. Redige, pertanto, una valutazione mirata all'uso di dette sostanze ed apparecchiature, in tema di sicurezza antincendio. La "**valutazione dei rischi d'incendio**" individua le misure di prevenzione e protezione conseguenti all'individuazione dei rischi presenti nell'attività. Il documento redatto è custodito presso il plesso scolastico. La programmazione e l'esecuzione delle **prove di evacuazione** (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che le condizioni di sicurezza preesistenti vengono a mutare) sarà compito del Dirigente Scolastico o del Responsabile della Sicurezza appositamente nominato, così come curare l'informazione del personale docente e non docente dell'attività scolastica riguardo alle misure legate alla corretta gestione della sicurezza antincendio.

Le misure previste legate alla gestione della sicurezza nelle strutture scolastiche devono essere, infatti, oggetto di un'adeguata **formazione e informazione del personale scolastico incaricato all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze**. Il D.M.10 marzo 1998 " *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*" stabilisce termini e modalità dei corsi di formazione e informazione antincendio. Nel caso si strutture scolastiche con oltre 300 persone presenti gli addetti preposti, oltre a partecipare ai corsi di formazione e informazione, di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, debbono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della legge 28 novembre 1996, n.609 presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Allegato:

1.) documento sintetico condiviso dai Comandi Provinciali della Regione Umbria riguardo alle documentazioni e certificazioni da produrre in sede di richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi.